



S E N T E N Z A N . 8 8 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74789

R I A S S U N T O D A

(OMISSIS), nato (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia (del foro di Potenza), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Luca Giordano n° 82 presso lo studio dell'avv. Carlo Grasso (del foro di Napoli);

C O N T R O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal primo dirigente Tonia Giugliano del provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania, nonché domiciliato a Napoli in via Nuova Poggioreale n° 167 presso il provveditorato stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia il 4 gennaio 2016, nonché depositato presso questa Sezione il 27 di quello stesso mese, (omissis), dipendente dell'Amministrazione penitenziaria, ha lamentato che con decreto n° 02100 emesso il 16 luglio 2015 era stata negata la dipendenza da causa di servizio riguardo alla patologia “esiti di frattura [del] collo chirurgico [dell’omero sinistro] e grossa tuberosità omerale trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi

metallici". In particolare l'odierno ricorrente ha evidenziato che tale infermità era stata provocata da un sinistro stradale occorsogli il 23 novembre 2010, lungo il tragitto autostradale fra le case circondariali di Ariano Irpino, presso la quale era stato riconsegnato un detenuto precedentemente tradotto al tribunale di Potenza per un'udienza dibattimentale, e di Avellino, ove prestava servizio il (omissis). Perciò, soggiungendo che nel 2013 la Commissione medica ospedaliera aveva classificato in ottava categoria quell'infermità, egli ha domandato che ne venisse accertata la dipendenza da causa di servizio, altresì con ascrizione almeno in ottava categoria.

2. Nella resistenza del Ministero, nonché dopo aver acquisito il parere del Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa da cui era stata avvalorata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità occorsa al (omissis), con la sentenza n° 704/2022 questa Sezione ha attribuito una valenza ancipite alla sua domanda: dichiarando il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del giudice amministrativo, nella parte in cui l'accertamento riguardo alla predetta dipendenza causale risultava finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo; ed invece reputando inammissibile quella medesima pretesa, per non attualità del relativo interesse ad agire, laddove di quella medesima dipendenza causale veniva invocato l'accertamento in vista del futuro ottenimento della pensione privilegiata.

3. Gravata dal (omissis), quella pronuncia è stata però integralmente riformata dalla Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello: la quale, con la sentenza n° 107/2025, ha ricondotto *ad unum* la domanda attorea, ascrivendola alla giurisdizione contabile; nonché, sulla scia di quanto statuito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n° 12/2023, circoscrivendo la pretesa all'accertamento riguardo alla dipendenza da causa di servizio, peraltro rimesso al primo giudice.

4. Perciò, con ricorso depositato presso questa Sezione il 31 luglio 2025, il

(omissis)ha riassunto la causa in questione, reiterando la domanda originaria.

5. Con comparsa depositata il 27 novembre 2025 è tornato a costituirsi anche il Ministero della Giustizia, sempre resistendo alla pretesa avversaria anche alla luce del parere negativo formulato, in tema di dipendenza causale, dal Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato) l'11 marzo 2015.

6. Poi l'udienza del 2 dicembre 2025 si è chiusa con una riserva istruttoria, la quale è stata sciolta con ordinanza depositata il 2 del mese successivo, reputando matura per la decisione l'odierna controversia.

Infine, dopo che avevano prodotto memoria conclusionale rispettivamente il 3 febbraio 2026 il (omissis)e undici giorni dopo il Ministero, all'udienza del 24 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

7. Preliminarmente si appalesa tempestiva l'odierna riassunzione: perché proposta a distanza di neppure un mese dalla pubblicazione della sentenza d'appello.

8. Venendo al merito, con la memoria conclusionale prodotta il 14 febbraio scorso il Ministero della Giustizia ha concordato sulla circostanza *in facto* secondo cui, in occasione del sinistro occorso all'odierno ricorrente il 23 novembre 2010 allorquando si trovava a bordo del veicolo targato Polizia Penitenziaria 367 AA, quest'ultimo era guidato dal suo collega (omissis): secondo quanto limpidamente e concordemente desumibile dagli allegati 2 – 6 al ricorso originario.

Perciò, quand'anche la condotta di guida di quel collega sia stata connotata da grave imprudenza, che è quanto ha reputato nel proprio parere il Comitato, non si vede come essa possa mai elidere la dipendenza da causa di servizio della patologia ortopedica che quel sinistro ha comportato per il (omissis): il quale, per inciso,

vantava la medesima qualifica di assistente capo del Pastore. Mentre era (omissis) il capo scorta di quel veicolo dell'Amministrazione penitenziaria.

Inoltre è palese, alla luce del modello C (all. 7 al ricorso originario), il nesso eziologico tra il sinistro in questione e la patologia oggetto del contendere.

9. Così accertata la dipendenza di quest'ultima da causa di servizio, con la sentenza d'appello è stato altresì acclarato come il (omissis) vanti un interesse attuale a quell'accertamento: sebbene, essendo ancora in servizio, lui non abbia ancora presentato una specifica istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata.

Proprio quest'ultima circostanza, però, esclude l'attualità del suo interesse ad un parallelo accertamento riguardo della classifica dell'infermità in questione. Ma va da sé che qualsivoglia classifica andrebbe vagliata *ex novo*, cioè al momento in cui egli concretamente avrà avanzato istanza per ottenere la pensione in argomento.

10. Infine, ricordato come la rimessione a questa Sezione concernesse anche il regolamento delle spese di lite dei pregressi gradi di giudizio, la fin qui evidenziata fondatezza della domanda attorea trae con sé la condanna del Ministero della Giustizia a pagare le spese in questione: le quali, alla luce della significativa rilevanza che potrà rivestire l'odierno accertamento in tema di dipendenza da causa di servizio, vanno complessivamente liquidate in 6.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Di tali spese va altresì disposta la distrazione in favore dell'avv. Antonio Salvia, dichiaratosi antistatario nell'atto di riassunzione.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74789, riassunto da (omissis) contro il Ministero della Giustizia:

- 1) accoglie la domanda proposta da (omissis)e, per l'effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio riguardo alla patologia "esiti di frattura del collo chirurgico dell'omero sinistro e grossa tuberosità omerale, trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi metallici";
- 2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare al (omissis)le spese di lite del presente grado di giudizio e di quelli antecedenti, complessivamente liquidate in 6.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di lite di cui al punto 2 in favore dell'avv. Antonio Salvia, dichiaratosi antistatario;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.04.2026

Il direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli